

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 2003

relativa all'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, sulla violazione del diritto di associazione in Bielorussia

(2004/23/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1686/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), la Confederazione europea dei sindacati (CES) e la Confederazione mondiale del lavoro (CML) hanno segnalato congiuntamente alla Commissione presunte violazioni della libertà di associazione in Bielorussia.
- (2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), le preferenze tariffarie possono essere temporaneamente revocate, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario, a seguito di una «grave e sistematica violazione della libertà di associazione, del diritto di negoziazione collettiva o del principio di non discriminazione in materia di occupazione e di professioni, o sfruttamento del lavoro minorile, secondo le definizioni previste dalle pertinenti convenzioni dell'OIL».
- (3) La Commissione ha esaminato le informazioni suddette. Le presunte violazioni della libertà di associazione in Bielorussia consistono in restrizioni al diritto dei lavora-

tori e dei datori di lavoro di creare organizzazioni a loro discrezione, senza alcuna ingerenza dei pubblici poteri, nell'ingerenza dei pubblici poteri nelle elezioni sindacali, nella limitazione delle attività sindacali e in misure repressive contro i leader e i membri sindacali ai sensi della convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e della convenzione n. 98 sul diritto alla contrattazione collettiva. La Commissione ritiene che esistano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione avvierà un'inchiesta sulle presunte violazioni della libertà di associazione in Bielorussia.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 240 del 26.9.2003, pag. 8.